



DELIBERAZIONE N° 7296

L'anno duemilaundici il giorno 7 del mese di luglio negli Uffici della Sede Centrale dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, via Marsala, n° 8, il Presidente dell'Ente avv. Enrico Gelpi ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la deliberazione del 23 aprile 2009 con la quale il Consiglio Generale conferisce mandato al Presidente per procedere, per il tramite dell'Avvocatura dell'Ente, a tutti i necessari atti di integrazione documentale, di valutazione della fattispecie e di verifica dei presupposti e delle condizioni di fatto e di diritto richiesti per l'eventuale rimborso all'avv. Lucchesi delle spese legali relative al procedimento penale n. 30536/00 R.G.N.R. svoltosi davanti al Tribunale di Roma ed alla Corte d'Appello di Roma;

VISTO l'art. 18 del D. L. n° 67 del 25 marzo 1997 convertito nella legge n° 135 del 23 maggio 1997 che prevede il rimborso delle spese legali, nei limiti riconosciuti congrui, relative ai giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio, a condizione che i giudizi si siano conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità;

PRESO ATTO che la sopraindicata disposizione, pur non riferendosi espressamente a richieste di rimborso da parte di amministratori di enti pubblici, è applicabile estensivamente agli stessi dal momento che, come sostenuto da autorevole giurisprudenza, sussiste identità di *ratio* essendo la disposizione finalizzata - attraverso l'assistenza di chi abbia agito nell'esercizio delle competenze affidategli in ragione del proprio ufficio e nell'interesse dell'Amministrazione di appartenenza - alla tutela della stessa Amministrazione, la cui responsabilità è coinvolta nell'esito del processo instaurato nei confronti della persona fisica che ha agito;

RITENUTO che il rapporto di immedesimazione organica che lega il "dipendente" alla propria Amministrazione sia identico a quello che esiste fra l' "amministratore" e la sua Amministrazione poiché gli atti compiuti sia dal "dipendente" che dall' "amministratore" si riverberano direttamente sull'Amministrazione di appartenenza indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di Roma 3^a sez. Penale n. 1238/08 con la quale l'avv. Franco Lucchesi viene assolto perché il fatto non costituisce reato;

CONSIDERATO che l'avv. Franco Lucchesi è stato sottoposto a procedimento penale in qualità di Componente del Comitato Esecutivo ACI ed è stato assolto con formula piena, che il processo ha riguardato fatti connessi direttamente con la funzione pubblica esercitata dall'imputato quale componente di un Organo dell'ACI e che l'Ente non si è costituito parte civile;

TENUTO CONTO che l'avv. Lucchesi è stato assistito nel predetto giudizio penale dall'Avv. Prof. Franco Coppi e dall'Avv. Giulia Bongiorno;



VISTA la propria determinazione n. 7219 dell'11 febbraio 2010 con la quale è autorizzata la spesa complessiva di € 80.071,98 a favore dell'avv. Franco Lucchesi relativa al rimborso per l'assistenza legale prestata al medesimo avv. Lucchesi dall'avv. Giulia Bongiorno nel procedimento penale n. 30536/00 R.G.N.R. svoltosi davanti al Tribunale di Roma ed alla Corte d'Appello di Roma e conclusosi con sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato;

PRESO ATTO che l'avv. Franco Lucchesi, per la difesa nel procedimento penale n. 30536/00 R.G.N.R. svoltosi davanti al Tribunale di Roma ed alla Corte d'Appello di Roma, ha corrisposto al co-difensore avv. Franco Coppi onorari per un importo totale pari € 80.287,68, così suddiviso: fattura n. 23 dell'12 maggio 2004 di € 10.200,00 e fattura n. 13 dell'8 aprile 2011 di € 70.087,68;

VISTA la nota del 14/06/2011 prot. 1741 con la quale l'Avvocatura Generale dell'Ente ritiene la richiesta di rimborso presentata dall'avv. Lucchesi meritevole di accoglimento;

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per procedere al rimborso delle spese legali sostenute da amministratori pubblici coinvolti in procedimenti penali;

DELIBERA

è autorizzata la spesa complessiva di € 80.287,68 a favore dell'avv. Franco Lucchesi relativa al rimborso per l'assistenza legale prestata al medesimo avv. Lucchesi dall'avv. Franco Coppi nel procedimento penale n. 30536/00 R.G.N.R. svoltosi davanti al Tribunale di Roma ed alla Corte d'Appello di Roma e conclusosi con sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato;

la spesa trova copertura nel Budget di Gestione dell'anno 2011 del Centro di responsabilità 1040 – Direzione Risorse Umane e Organizzazione nel conto n. 410732007 – Spese per liti e arbitraggi.

IL PRESIDENTE
(Enrico Gelpi)

VISTO
copertura budget